



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Antonio Tizzano**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 19/4/2023, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 28199/2021 r.g.l., vertente

TRA

PACIFICO PASQUALE, con l'avv. SURIANO DARIO

RICORRENTE

E

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

INTIMATO CONTUMACE

OGGETTO: indennità di valorizzazione professionale

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 26.10.2021, Pasquale Pacifico ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:

- accertarsi e dichiararsi la illegittimità della graduatoria di merito approvata in data 5.11.2019 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e relativa alla procedura di selezione interna indetta dal Consiglio per



l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 42 del CCNL del Comparto "ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE" nei termini indicati in ricorso con il conseguente diritto di percepire l'indennità a far data dal 1.1.2014;

- condannarsi, quindi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche a corrispondergli l'indennità di valorizzazione professionale nella misura di € 150,00 lordi mensili a far data dal 1.1.2014 o da altra data che si determinerà in corso di causa e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:

- in qualità di dipendente presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Taranto, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione interna per l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 42 del CCNL "ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE" indetta dal Consiglio in data 1.4.2014;
- all'esito della procedura, gli sono stati riconosciuti 41,60 punti, di cui 1 punto per l'anzianità di servizio e 40,60 punti per il *curriculum vitae*, ed è stato collocato al 92° posto della graduatoria finale di merito mentre all'ultimo classificato in posizione utile, "Lanza Clara, collocata al 79° posto..." sono stati riconosciuti 44,15 punti;
- in seguito alla presentazione di diverse istanze di riesame, la Commissione esaminatrice ha provveduto alla rideterminazione in autotutela dei punteggi assegnati e, per l'effetto, con determina di prot. "n. 76531 del 05.11.2019", è stata approvata la nuova graduatoria in cui egli è collocato al 97° posto, sempre con 41,60 punti, "retrocedendo quindi di ben 5 posizioni";
- inoltre, dopo aver preso atto dell'intervenuta cessazione dal servizio di alcuni dipendenti titolari dell'indennità *de qua*, si è disposto lo scorrimento della graduatoria fino al dipendente Minghetti Robert, posizionato al 96° posto con 41,80 punti;
- egli ha, quindi, presentato istanza di riesame poiché la Commissione esaminatrice "seppur avesse annotato a margine di ogni singola attività e titolo professionale indicato nel *curriculum vitae*... tutti i singoli criteri e punteggi spettanti..., ometteva di riportare detti punteggi nella scheda riepilogativa dei criteri di valutazione", in tal modo sottraendogli ben 9 punti;
- la predetta istanza è stata rigettata.

Ciò premesso e considerato:



- che la Commissione esaminatrice, “al momento della trascrizione nella scheda riepilogativa di valutazione”, ha errato nella trasposizione dei punteggi riportati a margine del *curriculum vitae*;
- che, così operando, la Commissione ha violato i criteri di valutazione dalla stessa formulati nel verbale del 11.11.2014 ed ha assunto un comportamento contrario a correttezza e buona fede;
- che, inoltre, determinati titoli o attività sono stati “non valutati affatto o sottovalutati o sottovalutati e non riportati”, secondo quanto meglio chiarito in ricorso;
- che, infine, al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti ulteriori 10,25 punti, di cui 9 perché “non inseriti nella scheda di valutazione” e 1,25 “per titoli erroneamente non valutati e/o sottovalutati”, cosicché egli avrebbe raggiunto un punteggio complessivo di 51,85 punti e si sarebbe collocato al 43° posto della graduatoria del 5.11.2019,

parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche non si è costituita in giudizio.

In merito all’istanza di parte di essere autorizzata alla notifica dell’atto introduttivo a “tutti i soggetti collocati tra la posizione alla quale il ricorrente aspira ad arrivare in seguito all’accoglimento del presente ricorso (42° posto) e la posizione del soggetto collocatosi in posizione immediatamente superiore rispetto a quella del ricorrente (91° posto, sig. Robert Minghetti)... mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c., anche mediante pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del CNR”, il Tribunale, con ordinanza depositata in data 15.6.2022, visto l’art. 151 c.p.c., ha autorizzato la parte a provvedervi mediante la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del CNR.

Quindi, riscontrata la regolarità della suddetta notificazione all’udienza del 30.11.2022, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all’udienza odierna.

Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito specificati.

Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria di illegittimità della graduatoria di merito approvata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 5.11.2019 e relativa all’attribuzione dell’indennità di valorizzazione professionale di cui all’art. 42 del CCNL del Comparto “ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE” applicabile. Nella suddetta graduatoria come riformulata con provvedimento a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale



Gestione delle Risorse del Consiglio datato 5.11.2019, egli occupa la posizione n. 97, con punteggio totale di 41,60 (all. 11 al fasc. di parte) ed aspira all'attribuzione di ulteriori 10,25 punti rispetto a quelli ottenuti così da raggiungere il "43° posto nella graduatoria" (in posizione intermedia tra Dessì Alessandro, 43° con punti 51,60, e Calvi Enrico, 42° con punti 51,90).

Come si è visto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche non si è costituito in giudizio; ne va, pertanto, dichiarata la contumacia (art. 171, ult. co., c.p.c.).

È stato, poi, integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti che nella graduatoria impugnata ricoprono la posizione da n. 43 (Dessì Alessandro) a n. 96 (Minghetti Robert).

A tal fine, il Tribunale, con provvedimento depositato in data 15.6.2022, ha osservato:

“Va, in primo luogo, ricordato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, ‘sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia con riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso, coinvolti dai necessari raffronti, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), con conseguente obbligo del giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, di ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (Cass. 988/2017, 14914/2008, 17324/2005, 12128/1998, 11943/1992);’ (Cass. 214/2018).

Tali principi possono trovare applicazione anche in riferimento alla procedura selettiva di cui si discute in quanto diretta al conseguimento di una utilità economica; l'indennità di valorizzazione professionale è, infatti, secondo le previsioni degli artt. 38, comma 1, lett. B, n. 1), e 42 del CCNL di riferimento, una voce del trattamento accessorio riconosciuta al personale appartenente al 'IV livello del profilo C Ter' con esperienza professionale 'almeno quinquennale nel livello più alto del profilo, sulla base di obiettivi criteri che tengano conto dei titoli ed esperienza professionale, di servizio e dei requisiti culturali, nei limiti del 2% della



dotazione organica di profilo con un minimo di una unità per Ente' (all. 2 al fasc. di parte).

Come si è visto, il ricorrente ha espressamente chiesto l'accertamento e la declaratoria di illegittimità della graduatoria di merito approvata in data 5.11.2019 (all. 11 al medesimo fasc.) e l'attribuzione di ulteriori 10,25 punti rispetto a quelli ottenuti, 41,60, con i quali egli aspira ad essere ricollocato al 43° posto della graduatoria del 5.11.2019 (in posizione intermedia tra Dessì Alessandro, con punti 51,60, e Calvi Enrico, con punti 51,90).

Tutto ciò premesso:

- considerato che la riformulazione del punteggio auspicata da parte ricorrente avrebbe effetti diretti sulla predetta graduatoria venendo a incidere, in particolare, sulle posizioni dei soggetti collocati tra la posizione n. 43 (Dessì Alessandro) e la posizione n. 96 (Minghetti Robert), da qualificarsi controinteressati ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;
- considerato che, quanto alle modalità di notificazione ai controinteressati, il ricorrente, a pg. 23 del proprio atto, ha formulato istanza *ad hoc*, richiedendo che la notifica del ricorso sia effettuata 'mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., anche mediante pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del CNR';
- visto l'art. 151 c.p.c. che dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita 'in modo diverso da quello stabilito dalla legge';
- visto il D.lgs. 33/2013, contenente norme sul 'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione', ed in particolare l'art. 19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei 'bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione', al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – 'con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte';
- ritenuto che, per identità di *ratio*, ciò valga anche per le procedure selettive interne del tipo di quella in esame, ove è parimenti necessario assicurare il rispetto dei principi generali di trasparenza,



adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (Tar per il Veneto, sent. 674/2018);

- ritenuto che l'art. 151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive 'in ogni caso' l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
- considerato, inoltre, che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 151 c.p.c. ammetta forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge, purché atte a garantire il diritto di difesa, la tutela dell'integrità del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto (Sez. Un. 14570/2008, Cass. 20078/2008, 13868/2002);
- ritenuta condivisibile l'osservazione di TAR per il Lazio, ord. cit., ossia che 'quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea';
- ritenuto che, nel caso di specie, per la natura della controversia e l'elevato numero di controinteressati (ben 53), sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web del CNR, quale forma di notifica più agevole e meno onerosa per la parte,...”.

La parte ricorrente ha depositato telematicamente in data 8.8.2022 l'attestazione di avvenuta pubblicazione del ricorso sul sito “URP/CNR” secondo le modalità indicate dal Tribunale con l'ordinanza del 15.6.2022.

Tutto ciò puntualizzato, anzitutto risulta che effettivamente la Commissione esaminatrice abbia errato nella trasposizione dei punteggi annotati a margine del *curriculum vitae* del sig. Pacifico nella scheda riepilogativa di valutazione.

È opportuno premettere che la Commissione esaminatrice della procedura selettiva aveva specificato, nella seduta del 11.11.2014 (vd. il verbale in all. 5 al fasc. di parte), l'articolazione dei punteggi attribuibili a ciascuna categoria di titoli, tra le seguenti:

- categoria “A. ESPERIENZA PROFESSIONALI, ATTIVITÀ SVOLTE E RUOLI RICOPERTI”, massimo 25 punti;



- categoria “B. INCARICHI CONFERITI”, massimo 15 punti;
 - categoria “C. PUBBLICAZIONI, RAPPORTI TECNICI, ELABORATI, RINGRAZIAMENTI”, massimo 11 punti;
 - categoria “D. PARTECIPAZIONE A PROGETTI/CAMPAGNE CHE NON RIENTRANO NELL’ATTIVITÀ ORDINARIA”, massimo 9 punti;
 - categoria “E. PARTECIPAZIONE A CORSI/CONVEGNI”, massimo 7 punti;
 - categoria “F. REQUISITI CULTURALI NON STRETTAMENTE CONNESSI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA”, massimo 2 punti;
 - categoria “G. EVENTUALI ALTRI INCARICHI”, massimo 1 punto,
- per complessivi 70 punti ai quali andrà sommato il punteggio “oggettivo attribuito d’ufficio per la valutazione dell’esperienza professionale acquisita nel corso del servizio prestato nel livello, con l’assegnazione di un punto per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedenti i cinque anni previsti quale requisito minimo di partecipazione, fino ad un massimo di 30 punti”.

Si legge, inoltre, nel verbale che “per la valutazione dei titoli la commissione predispone una scheda-tipo che sarà utilizzata per ogni candidato per riportare i risultati delle valutazioni formulate dalla Commissione e che formerà parte integrante dei verbali delle successive riunioni;... all’interno di tale scheda, a titolo esemplificativo, saranno riportate le voci principali di ogni sottocategoria. Alla scheda sarà allegata una copia del curriculum dove si evidenzieranno i punteggi attribuiti a ogni titolo. Le schede con i curriculum allegati, sottoscritti dai componenti la Commissione, costituiranno parte integrante dei relativi verbali”.

Ora, dall’esame della scheda di valutazione riferita al sig. Pacifico in all. 6 al relativo fascicolo si evince:

- che, in merito alla categoria B, criterio “B.1 componente commissione e/o segretario di commissione regolamentare/ordinamentale/di concorso/di controllo/gare di appalti/gruppo di lavoro giuridico-amministrativo e/o tecnico-scientifico”, la Commissione aveva segnato a margine del *curriculum vitae* complessivi 2 punti (di cui 1 punto per “1991-1996-Gestione del Servizio Imbarcazione dell’Istituto Sperimentale Talassografico del CNR di Taranto”, 0,5 punti per “2013 – Allestimento ed assistenza stand dell’U.O.S. – Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR di Taranto c/o edizione ‘Festa del Mare’”, 0,5 punti per “2013 – Responsabile del Comitato di Redazione della Newsletter dell’U.O.S. – Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR di



- Taranto”), laddove in fase di redazione della scheda riepilogativa ha per errore assegnato un solo punto;
- che, in merito alla categoria B, criterio “B.2 incarico istituzionale di rappresentanza giuridica/internazionale/nazionale, nonché di natura tecnico/contabile/tecnica-scientifica”, la Commissione aveva segnato a margine del *curriculum vitae* 1 punto (“1987-2003 – Gestione del Museo Oceanografico dell’Istituto Sperimentale Talassografico del CNR di Taranto, con riordino e classificazione del materiale biologico già presente, raccolta e classificazione di nuovi esemplari, catalogazione e riproduzioni fotografiche; gestione visite guidate e didattica per scuole di ogni ordine e grado e per specialisti del settore, anche in lingua inglese”) mentre nella casella corrispondente della scheda riepilogativa figurano 0 punti;
 - che, in merito alla categoria D, criterio “D.1, Progetti internazionali:... D.1.2 come partecipante...”, la Commissione aveva annotato a margine del *curriculum vitae* complessivi 2,4 punti (di cui 0,4 punti per “2005 – Campagna oceanografica progetto internazionale MEDITS (MEDITerranean Survey) XIV. M/b PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari”, 0,4 punti per “2007 – Campagna oceanografica progetto internazionale MEDITS (MEDITerranean Survey) XIV. M/b PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari”, 0,4 punti per “2008 – Campagna oceanografica progetto internazionale MEDITS (MEDITerranean Survey) XIV. M/b PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari”, 0,4 punti per “2009 – Campagna oceanografica progetto internazionale MEDITS (MEDITerranean Survey) XIV. M/b PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari”, 0,4 punti per “2010 – Campagna oceanografica progetto internazionale MEDITS (MEDITerranean Survey) XIV. M/b PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari” e 0,4 punti per “2011 – Campagna oceanografica progetto internazionale MEDITS (MEDITerranean Survey) XIV. M/b PASQUALE E CRISTINA



(Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Bari") mentre nella casella corrispondente della scheda riepilogativa non è stato trascritto alcun punto;

- che, in merito alla categoria D, criterio "D.2 Progetti nazionali: D.2.2 come partecipante...", la Commissione aveva annotato a margine del *curriculum vitae* complessivi 4 punti (di cui 0,2 punti per "1985 – Campagna oceanografica I per la definizione del fermo biologico di pesca per conto Ministero Marina Mercantile. M/b pesca MINERVA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con In collaborazione con l'Istituto di Zoologia ed Anatomia Comparata dell'Università degli Studi di Bari", 0,2 punti per "1988 – Campagna oceanografica IV per la definizione del fermo biologico di pesca per conto Ministero Marina Mercantile. M/b pesca MINERVA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con In collaborazione con l'Istituto di Zoologia ed Anatomia Comparata dell'Università degli Studi di Bari", 0,2 punti per "1989 – Campagna oceanografica V per la definizione del fermo biologico di pesca per conto Ministero Marina Mercantile. M/b pesca MINERVA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con In collaborazione con l'Istituto di Zoologia ed Anatomia Comparata dell'Università degli Studi di Bari", 0,2 punti per "1996-1997 – Attività svolta nel progetto: "Caratterizzazione delle componenti biocenotiche degli ecosistemi salmastri di allevamento di *Penaeus japonicus* ed analisi delle correlazioni tra componenti biotiche, abiotiche ed accrescimento del peneide" – contributo del M.R.A.A.F., L.41/82 – Piano Triennale (D.M. 56/94 del 27/12/95)", 0,6 punti complessivi per "1998-2003 – Attività svolta c/o Laboratorio di Oceanografia dell'Istituto Sperimentale Talassografico del CNR di Taranto in merito alle seguenti indagini biochimiche ed elettrochimiche: sostanza organica particellata (POM) e condizioni chimico-fisiche nei mari di Taranto; "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero" per conto Regione Puglia; progetto SPIMACAR (Studio Pilota per la Caratterizzazione Ambientale di aree Marine a Rischio) per conto del CoNISMa (M.U.R.S.T. – Programma operativo del piano "Ambiente marino" – Cluster C10); progetto "Marine corrosion of stainless steels in polar seawaters" nell'ambito del Progetto Strategico Artico del CNR e del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. Elaborazione dei dati. Revisione in lingua inglese delle pubblicazioni prodotte. Traduzione inglese-italiano", 0,2 punti per "2003 – Campagna palinologica sulla successione di



depositi lacustri tardo-glaciali – olocenici del Lago del Greppo (Passo dell'Abetone) – Progetto “Long term vegetation dynamics” supportato dalla Swiss National Foundation. In collaborazione con l’Institute of Plant Sciences dell’Università di Berna”, 0,2 punti per “Egli ha anche collaborato nei seguenti ambiti: Modulo ICT.P10.010.001 – Tecniche di soft computing per l’analisi di dati incerti (progetto IDE-Univers; realizzazione di un geoportale delle attività di ricerca dell’IDPA-CNR accessibile in rete; fornitura della versione definitiva dei metadati in formato INSPIRE dei documenti disponibili ad IREA-CNR e realizzazione di relativi WMS per l’accesso remoto; realizzazione di tecniche di indicizzazione visuale,...”, 0,2 punti per “2004 – Campagna palinologica di descrizione stratigrafiche di successioni sedimentarie oloceniche presso il Lago Nero (Passo del Gavia) – Progetto “l’optimum climatico olocenico nelle Alpi Italiane”, 0,2 punti per “2005 – Campagna oceanografica AMP (Area Marina Protetta) di Capo Rizzuto (KR). Nave oceanografica UNIVERSITATIS. In collaborazione con il Dipartimento di Geologia e Geotecnologie dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – CoNISMa”, 0,2 punti per “2005 – Campagna oceanografica progetto nazionale FIRBAPLABES (Apulian PLAtEAU Bank Ecosystem Study). nave oceanografica UNIVERSITATIS. In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari ed il Dipartimento di Geologia e Geotecnologie dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – CoNISMa”, 0,2 punti per “2005 – Campagna oceanografica progetto nazionale GRUND (GRUppo Nazionale Demersali) 2005. M/b pesca PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari”, 0,2 punti per “2006 – Campagna oceanografica progetto internazionale MEDITS (MEDITerranean Survey) XIII. M/b PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari”, 0,2 punti per “2006 – Campagna oceanografica progetto nazionale GAVIS. Nave oceanografica UNIVERSITATIS. In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari – CoNISMa”, 0,2 punti per “2006 – Campagna oceanografica progetto nazionale GRUND (GRUppo Nazionale Demersali) 2005. M/b pesca PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale



ed Ambientale dell'Università degli Studi di Bari", 0,2 punti per "2007 - Campagna oceanografica CISM-I. Progetto internazionale INTERREG III Italia - Albania. Nave oceanografica UNIVERSITATIS. In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Bari ed il Dipartimento di Geologia e Geotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - CoNISMa", 0,2 punti per "2008 - Campagna oceanografica CISM-II. Progetto internazionale INTERREG III Italia - Albania. Nave oceanografica UNIVERSITATIS. In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Bari ed il Dipartimento di Geologia e Geotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - CoNISMa", 0,2 punti per "2008 - Campagna oceanografica progetto nazionale GRUND (GRUPPO Nazionale Demersali) 2005. M/b pesca PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Bari", 0,2 punti per "2011-2013 - Attività svolta c/o U.O.S. - Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) del CNR di Taranto nell'ambito di indagini concernenti la chimica delle acque, l'acquacoltura, il plancton ed il Progetto Bandiera RITMARE (la Ricerca Italiana per il MARE, SP3- Sottoprogetto Costiero)", mentre poi, nella scheda, non gli ha riconosciuto alcun punto;

- che, in merito alla categoria E, criterio "E.6 Frequenza in corsi inferiore ai 3 giorni", la Commissione aveva annotato a margine del *curriculum vitae* 1 punto (di cui 0,1 punto per "1989 - Convegno 'Chimica, Ecologia, Ambiente'. A cura della Società Chimica Italiana", 0,1 punto per "1990 - 'Marine Phytobenthos Studies an their Applications' - Meeting Europeo", 0,1 punto per "1990 - 25th European Marine Biology Symposium", 0,1 punto per "1990 - 53th Unione Zoologica Italiana", 0,1 punto per "2001 - Corso dal titolo 'L'ordinamento in materia di tutela delle acque dall'inquinamento dopo il D.L.vo 258/2000' c/o Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali", 0,1 punto per "2003 - Convegno 'Il Recupero Energetico dei Rifiuti: Tecnologie Innovative e Problematiche Ambientali'. A cura della Società Chimica Italiana", 0,1 punto per "2007 - Seminario internazionale 'Gene Silencing and Its Effects on Protein Profiles' (European Technical Seminar Tour, 2007) c/o Dipartimento di Scienze Biologiche e Biotecnologiche dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. A cura della BIO RAD Laboratories Incorporation - Hercules, California (USA)", 0,1 punto



per “2012 – XIII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali. A cura della Società Chimica Italiana”, o,1 punto per “2013 – ‘Corso di Formazione per Lavoratori’ ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano...” mentre poi, nella scheda, gli ha assegnato 0,9 punti;

- che, in merito alla categoria F, criterio “F.1 Dottorato di ricerca, corsi di scuole di specializzazione, master, laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale”, la Commissione aveva annotato a margine del *curriculum vitae* 0,5 punti per “Anno Accademico 1999-2000 – Laurea in Scienze Naturali con votazione 110 e lode (Summa cum Laude) e Plauso Accademico; Tesi sperimentale in Ecologia ‘La sostanza organica particellata e le caratteristiche chimico-fisiche del Mar Piccolo di Taranto: fluttuazioni spazio-temporali’” mentre dalla scheda risultano 0 punti.

Ne consegue, sommando i punti riconosciuti in misura inferiore o non riconosciuti affatto (per B.1 punto 1, per B.2 punto 1, per D.1 punti 2,4, per D.2 punti 4, per E.6 punti 0,1 e per F.1 punti 0,5), che al sig. Pacifico andranno attribuiti ulteriori 9 punti.

Si sostiene, poi, che alcuni titoli siano stati valutati in modo inesatto o giudicati erroneamente come “già valutato”.

Precisamente, ciò sarebbe avvenuto per:

- n. 4 campagne oceanografiche internazionali “ma erroneamente valutate come nazionali”; si tratta di “2003 – Campagna palinologica sulla successione di depositi lacustri tardo-glaciali – olocenici del Lago del Greppo (Passo dell’Abetone) – Progetto “Long term vegetation dynamics” supportato dalla Swiss National Foundation. In collaborazione con l’Institute of Plant Sciences dell’Università di Berna”, di “2006 – Campagna oceanografica progetto internazionale MEDITS (MEDITerranean Survey) XIII. M/b PASQUALE E CRISTINA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari”, di “2007 – Campagna oceanografica CISM-I. Progetto internazionale INTERREG III Italia – Albania. Nave oceanografica UNIVERSITATIS. In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università degli Studi di Bari ed il Dipartimento di Geologia e Geotecnologie dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – CoNISMa” e di “2008 – Campagna oceanografica CISM-II. Progetto internazionale



INTERREG III Italia – Albania. Nave oceanografica UNIVERSITATIS. In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Bari ed il Dipartimento di Geologia e Geotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca – CoNISMa”; ne discende che i titoli valutati come D.2.2 “passano da 20 a 16” (così in ricorso), con conseguente riduzione di 0,8 punti (4 – 3,2), mentre i titoli valutati come D.1.2 “passano da 6 a 10” con un incremento di 1,6 punti (4 – 2,4) realizzandosi, in tal modo, un “saldo” positivo di 0,8 punti;

- n. 2 campagne oceanografiche nazionali distinte da altre ma accompagnate dalla dicitura “già valutato”; si tratta di “1986 – Campagna oceanografica II per la definizione del fermo biologico di pesca per conto Ministero Marina Mercantile. M/b pesca MINERVA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con l'Istituto di Zoologia ed Anatomia Comparata dell'Università degli Studi di Bari” e “1987 – Campagna oceanografica III per la definizione del fermo biologico di pesca per conto Ministero Marina Mercantile. M/b pesca MINERVA (Marineria di Molfetta). In collaborazione con l'Istituto di Zoologia ed Anatomia Comparata dell'Università degli Studi di Bari”, con conseguente aggiunta di 0,4 punti.

Infine, il titolo “2006 – Formazione professionale in elaborazione dei dati biologici c/o Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Bari (3 mesi)” è stato erroneamente valutato come “E3 Docenza in corsi inferiore a 3 giorni”, con attribuzione di punti 0,25, anziché come “E4 Frequenza in corsi al di sopra di 5 giorni”, per il quale si prevedono punti 0,3; la differenza in più è pari a 0,05.

Gli errori di valutazione nei quali è incorsa la Commissione, anche questi ultimi, trovano sufficiente conforto nel dato documentale (il verbale del 11.11.2014 con il quale la Commissione permanente per l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione professionale ha predeterminato i criteri di valutazione degli aspiranti, la scheda dei risultati delle valutazioni formulate dalla Commissione stessa ed il *curriculum vitae* dell'interessato), unitamente alla circostanza che il Consiglio Nazionale delle Ricerche non si è costituito in giudizio e non ha, pertanto, fornito evidenze contrarie.

La sommatoria dei punti non attribuiti ($9 + 0,8 + 0,4 + 0,05 = 10,25$) consente al ricorrente di raggiungere un punteggio complessivo di 51,85 ($41,60 + 10,25$) e di collocarsi al 43° posto della graduatoria di merito approvata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 5.11.2019, in posizione intermedia tra Calvi Enrico (42° con punti 51,90) e Dessì Alessandro (43° con punti 51,60). La nuova posizione, tenuto conto del



numero complessivo di indennità di valorizzazione professionale attribuite, di 79 (in base al “provvedimento del Dirigente della DCGRU - Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale, prot. n. 0064252 in data 6 ottobre 2017” cui fa riferimento il provvedimento di riformulazione della graduatoria del 5.11.2019, a pg. 2; si legge nel medesimo provvedimento che il n. di 79 corrisponde alla differenza fra il numero di unità ammesso a fruire dell’indennità, di 80, e il numero di indennità in atto alla data di approvazione della graduatoria, di 1), è utile al conseguimento del beneficio.

La misura di questo era fissata dall’art. 42 del CCNL cit. in “L. 200.000 mensili lorde per 12 mensilità”, che corrispondono a 103,29 euro, e, a decorrere dal 31.12.2007, in “euro 150,00 lordi per dodici mensilità” (così, nel bando della selezione che richiama, sul punto, il CCNL relativo al periodo contrattuale 2006-2009”).

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto con l’accertamento e la declaratoria della illegittimità della graduatoria di merito approvata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 5.11.2019 e relativa all’attribuzione dell’indennità di valorizzazione professionale di cui all’art. 42 del CCNL del Comparto “ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE” e del diritto di Pacifico Pasquale di percepire l’indennità in questione, nella misura di € 150,00 lordi mensili, a far data dal 1.1.2014. Al pagamento di tale importo, con la decorrenza specificata ed oltre accessori come per legge, va condannato il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.688,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie il ricorso con l’accertamento e la declaratoria della illegittimità della graduatoria di merito approvata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 5.11.2019 e relativa all’attribuzione dell’indennità di valorizzazione professionale di cui all’art. 42 del CCNL del Comparto “ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE” e del diritto di Pacifico Pasquale di percepire



l'indennità in questione, nella misura di € 150,00 lordi mensili, a far data dal 1.1.2014;

- condanna, per l'effetto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore di Pacifico Pasquale, del predetto importo, con la decorrenza sopra specificata ed oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore di Pacifico Pasquale, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.688,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.

Così deciso in Roma il 19/4/2023

IL GIUDICE
Antonio Tizzano

